

*OST. SINISCALCHI*  
 Mod. 9

MODULARIO  
 P.C.M. - P.C. - 9



*Presidenza  
 del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
 UFFICIO COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' GIURIDICA E  
 LEGISLATIVA E DEL CONTENZIOSO  
 SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICA E LEGISLATIVA

*Prot. N.º* .....  
*Risposta al Foglio del* .....  
*N.º* .....

*Roma*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 DAR 0008080 A-4.37.2.15  
 del 19/05/2022



Alla Conferenza Unificata  
 c.a. Cons. Ermenegilda Siniscalchi  
 Segretario della Conferenza  
[statoregioni@mailbox.governo.it](mailto:statoregioni@mailbox.governo.it)

e, p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze  
 Ufficio del Coordinamento legislativo  
[ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it)  
 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
[rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Al Vice Segretario Generale della Presidenza del  
 Consiglio dei ministri  
 Ufficio per il programma di Governo  
[programmadi governo@governo.it](mailto:programmadi governo@governo.it)  
 PEC: [upg@mailbox.governo.it](mailto:upg@mailbox.governo.it)

**OGGETTO:** Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Fondo regionale di protezione civile" previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (ID MONITOR 3010).

Si trasmette lo schema di decreto indicato in oggetto (allegato 1), al fine di acquisire l'intesa di codesta Conferenza, come previsto dal comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Al riguardo, preliminarmente si rappresenta che l'adozione dello schema di provvedimento di che trattasi scaturisce dalla legge 31 dicembre 2021, n. 234, che ha stanziato, per l'anno 2022, risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro, allocandole nel Centro di responsabilità amministrativa n. 13 "Protezione Civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ove è stato istituito il capitolo 972.

Ciò premesso, si rappresenta che lo schema è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dal citato comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 1/2018, ove è previsto che con apposito decreto siano disciplinati i criteri di riparto delle risorse finanziarie afferenti al Fondo regionale di protezione civile, le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione e le relative attività di monitoraggio, in analogia ai precedenti provvedimenti già adottati in passato per disciplinare la materia, ancorché in un contesto dispositivo parzialmente differente.

In particolare, si evidenzia che con l'articolo 1, sono stati stabiliti i criteri di riparto delle risorse da assegnare alle Regioni (25% in ugual misura quale quota fissa; 25% in proporzione alla popolazione residente; 12,5% in maniera inversamente proporzionale al PIL;

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001

MODULARIO  
P.C. - P.A. - 60

Foglio n. 2

12,5 % proporzionalmente alla superficie territoriale; 12,5% ripartito in funzione della estensione delle aree a maggior rischio idrogeologico 'R4'; 12,5% in funzione della popolazione residente in comuni classificati in zona sismica 1) demandando al Presidente della Conferenza Unificata di trasmettere al Dipartimento della protezione civile, entro il 30 settembre 2022, il conseguente Piano generale di riparto dei fondi. Tali criteri, in linea con quelli utilizzati in precedenza, consentono di armonizzare fattori oggettivi (popolazione, estensione territoriale, PIL prodotto) con fattori legati ai parametri dei principali rischi naturali: rischio idraulico e idrogeologico e rischio sismico.

Nell'articolo 2, vengono indicate le tre linee di intervento (ripristino della capacità di risposta alle emergenze; emergenze di tipo b) di cui all'articolo 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018; potenziamento della pianificazione comunale di emergenza) per l'utilizzo delle risorse finanziarie da parte delle Regioni mediante la realizzazione di appositi programmi.


L'articolo 3 concerne le modalità di trasferimento delle citate risorse, rinviando ad apposito decreto Capo del Dipartimento della protezione civile, per il trasferimento sui relativi conti di tesoreria delle Regioni.

Con l'articolo 4 vengono definite misure di premialità in favore delle Regioni che avranno dimostrato di aver realizzato interamente i programmi preventivati.

L'articolo 5, prevede, infine, le attività di monitoraggio, mentre l'articolo 6 dispone, come di consueto, l'invio del provvedimento di che trattasi agli Organi di controllo.

Si rappresenta che il provvedimento rientra tra i provvedimenti attuativi del Programma di Governo (*id monitor 3010*) relativamente al target del corrente mese di maggio 2022.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Fabrizio Curcio



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Fabio Iannaccone

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Roberto E. Mario Giarola



**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante: "Codice della protezione civile" così come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4;

**VISTO** l'articolo 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, con cui, al fine dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del medesimo Codice, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie definendo di tipo b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

**VISTO** l'articolo 45 del citato Codice di protezione civile con cui è istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del medesimo codice;

**CONSIDERATO** che il comma 2 del citato articolo 45 rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata, la disciplina dei criteri di riparto e delle modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio;

**CONSIDERATO** che nel Centro di responsabilità amministrativa n. 13 "Protezione Civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è stato istituito il capitolo 972 con una capienza di risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;





pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

**Il Presidente  
del Consiglio dei ministri**